

Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2019, n. 2-2

L. 157/1992, L. 248/2005, LR n. 5/2018. Approvazione dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo (primo elenco) negli istituti venatori per la stagione venatoria 2019/2020.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

l'articolo 28 della legge regionale 5/2018 al comma 7 stabilisce che "*7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;*

il comma 3 dell'articolo 13 della LR 5/2018 dispone che il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentito in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale;

il comma 7 dell'articolo 17 della LR 5/2018 prevede che nell'ambito delle AFV l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa;

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" i cui punti 3 e 7 dell'allegato 1 individuano un percorso per l'approvazione dei piani di gestione degli ungulati valido, nelle sue linee generali, tanto per gli OGUR (Organizzazione e Gestione Ungulati Ruminanti), di durata quinquennale quanto per i piani di abbattimento annuali degli ungulati e della fauna tipica alpina.

Considerato che incentivare la caccia di selezione al capriolo, non solo prevedendo periodi più ampi, nel rispetto delle indicazioni ISPRA, ma anche sensibilizzando gli ATC/CA e gli istituti di gestione privata della caccia, affinché usufruiscano di tale possibilità, consente di sviluppare azioni mirate che, oltre ad essere meno impattanti verso altri tipi di fauna, sono necessarie per limitare l'impatto di tali specie con le attività agricole.

Dato atto che l'esercizio venatorio alla specie capriolo, nella forma di caccia di selezione, è consentito esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età

ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte degli organismi di gestione degli ATC/ CA e delle AFV e AATV e che tale autorizzazione è subordinata all'effettuazione da parte dei richiedenti di verifiche degli indici di presenza o di censimenti volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani.

Dato atto altresì che:

il parere ISPRA n. 30490/T-A11 del 13/05/2019 sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020 nulla dice relativamente ai periodi previsti per il prelievo selettivo del capriolo in quanto effettuato in base a piani di prelievo selettivi per sesso e classi di età, basati su censimenti e per distretti, così condividendo l'impostazione prospettata dall'amministrazione.

Ritenuto, pertanto, di attivare tale forma di caccia a partire dal 22 giugno 2019, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2019- 2020, richiamando, relativamente alle modalità di esercizio dell'attività venatoria quanto stabilito dagli allegati B) e C) che si approvano contestualmente alla presente deliberazione.

Preso atto che la documentazione dei piani di prelievo selettivo del capriolo è redatta dagli istituti venatori sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione ed è costituita dalle schede e dalle relative relazioni riferite ai territori di competenza;

Preso atto che gli istituti venatori hanno adottato i piani di prelievo selettivo del capriolo e hanno presentato formale proposta di approvazione e tale documentazione è depositata agli atti presso il competente Settore in materia di caccia.

Dato atto che è stato verificato dal Settore competente in materia di caccia che la documentazione relativa ai piani di prelievo selettivo del capriolo presentata dagli istituti venatori contiene tutti gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria, e costituiscono l'effettivo oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale.

Dato atto, altresì, della coerenza dei piani di prelievo selettivo, presentati dagli istituti venatori, con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo del capriolo della Regione Piemonte.

Preso atto che i piani di prelievo selettivo tengono conto della particolare complessità della materia inerente alla gestione del capriolo e dei risvolti, anche di ordine pubblico, correlati alle elevate capacità di danno alle attività antropiche ed in modo particolare alle coltivazioni agricole e agli incidenti stradali provocati da tali animali.

Rilevato che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca:

le "schede riassuntive" e le "schede dei piani di prelievo" (previste dalle suddette linee guida), la cui documentazione presentata dagli istituti venatori è depositata agli atti presso il suddetto Settore, tengono conto della situazione critica suddetta descritta e contengono tutti gli elementi qualificanti e sostanziali dell'organizzazione e gestione delle specie oggetto di attività venatoria, e costituiscono l'effettivo oggetto d'approvazione da parte della Giunta regionale;

i piani di prelievo selettivo, presentati dagli istituti venatori, sono coerenti con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo del capriolo della Regione Piemonte.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 11 – quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005:

- di stabilire che, per l'anno venatorio 2019/2020, l'inizio della caccia di selezione al capriolo sia il 22 giugno 2019;

- di approvare, per la stagione venatoria 2019/2020, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato A),

allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i periodi per la caccia di selezione al capriolo (22 giugno 2019 – 15 marzo 2020) per l'intero territorio regionale così come riportati nell'allegato B) nonché le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato C);

- di rinviare a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2019-2020.

Dato atto che, per quanto riguarda gli abbattimenti selettivi del capriolo, per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, ai sensi dell'art. 11 – quaterdecies, comma 5, della legge 248/2005, per l'anno venatorio 2019/2020, l'inizio della caccia di selezione al capriolo sia il 22 giugno 2019, rinviando a successiva deliberazione l'approvazione del calendario venatorio generale 2019-2020, nel rispetto della normativa vigente;

- di approvare, per la stagione venatoria 2019/2020, il primo elenco dei piani di prelievo selettivo della specie capriolo, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato A), allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i periodi per la caccia di selezione al capriolo (22 giugno 2019 – 15 marzo 2020) per l'intero territorio regionale così come riportati nell'allegato B) nonché le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato C);

- di dare atto che per ogni abbattimento dovrà essere redatta apposita scheda di rilevamento dati riportante le caratteristiche dell'animale abbattuto in originale e copia, con le seguenti destinazioni: una copia da consegnarsi all'abbattitore e una copia da trattenersi presso il centro di controllo per gli ATC e CA o la direzione dell'A.F.V. o dell'A.A.T.V.; all'atto dell'abbattimento e a recupero avvenuto della specie suddetta dovrà essere apposto un contrassegno;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;

- di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, di provvedere, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, a fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO			
	TOT	MM I-III	FF I-III	CL 0
ATC AL1				
1	9	3	3	3
2	9	3	3	3
3	14	4	5	5
4	8	2	3	3
5	16	5	5	6
ATC AL2				
1	60	20	20	20
2	45	15	15	15
3	18	6	6	6
ATC AL3				
1	18	6	6	6
2	126	42	42	42
3	123	41	41	41
4	165	55	55	55
5	129	43	43	43
6	39	13	13	13
8	42	14	14	14
9	39	13	13	13
10	15	5	5	5
ATC AL4				
1	60	20	20	20
2	75	25	25	25
3	90	30	30	30
4	9	3	3	3
5	21	7	7	7
6	25	9	8	8
7	90	30	30	30
8	75	25	25	25
9	75	25	25	25
10	180	60	60	60
ATC AT1				
1	15	7	10	8
ATC AT2				
1	120	40	40	40
2	105	35	35	35
3	60	20	20	20
4	80	25	28	27
5	45	15	15	15
6	45	15	15	15
7	60	20	20	20
8	45	15	15	15

ALLEGATO A

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO			
	TOT	MM I-III	FF I-III	CL 0
ATC BI1				
1	115	35	40	40
2	105	30	35	35
3	95	25	35	35
4	95	25	35	35
ATC CN1				
CP1	112	28	44	40
CP2	38	10	15	13
ATC CN2				
1	30	10	10	10
2	10	3	3	4
3	12	4	4	4
ATC CN3				
1	100	30	35	35
2	115	35	40	40
ATC CN4				
1	310	90	110	110
2	310	90	110	110
3	330	90	120	120
ATC CN5				
1	258	78	78	102
2	152	46	46	60
3	236	74	74	88
4	242	75	75	92
5	140	46	46	48
6	72	22	22	28
ATC NO1				
1	59	21	19	19
ATC NO2				
1	190	70	60	60
ATC TO1				
1	38	10	14	14
2	17	4	7	7
ATC TO2				
1	24	6	9	9
2	32	8	12	12
ATC TO3				
1	105	35	35	35
ATC VC1				
1	18	6	6	6
CA BI1				
1	55	15	19	21
2	50	15	15	20
3	53	17	17	19
4	21	7	7	7

ALLEGATO A

ATC/CA/Distretto	PIANO DI PRELIEVO			
	TOT	MM I-III	FF I-III	CL 0
CA CN1				
1	25	10	10	5
2	25	10	10	5
3	15	6	6	3
4	30	10	10	10
CA CN2				
INFERIORE	80	30	30	20
SUPERIORE	30	12	12	6
CA CN3				
1	0	0	0	0
2	53	15	15	23
3	25	7	7	11
4	38	11	11	18
CA CN4				
1	10	3	3	4
2	7	2	2	3
3	19	7	5	7
4	40	12	11	17
5	50	16	14	20
CA CN5				
1	69	24	23	22
2	57	19	18	19
3	28	9	9	10
4	40	13	12	15
CA CN6				
1	249	83	83	83
2	171	57	57	57
CA CN7				
1	90	30	30	30
2	60	20	20	20
CA TO1				
VAL PELLICE	65	19	20	26
PRAGELATO	0	0	0	0
BASSA V. CHISONE	50	15	15	20
V. GERMANASCA	50	15	15	20
CA TO2				
1	16	6	4	6
2	3	1	1	1
3	3	1	1	1
4	5	2	1	2
5	3	1	1	1
6	5	2	1	2

ATC/CA/Distretto	TOT	PIANO DI PRELIEVO		
		MM I-III	FF I-III	CL 0
CA TO3				
A	12	4	4	4
B	25	9	8	8
C	55	18	18	19
D	25	9	8	8
E	30	10	10	10
F	50	17	17	16
G	15	5	5	5
H	18	6	6	6
CA TO4				
1	60	27	27	6
2	40	20	20	4
3	31	14	14	3
4	38	17	17	4
5	29	13	13	3
CA TO5				
1	22	9	9	4
2	32	12	12	8
3	14	6	6	2
4	12	5	5	2
5	15	6	6	3
6	24	7	8	9
7	36	11	12	13
8	23	7	8	8
9	18	6	6	6
CA VCO1				
EST	54	16	20	18
OVEST	83	25	30	28
CA VCO2				
ANTOGORIO	21	7	7	7
VIGEZZO	29	10	9	10
CA VCO3				
ANTRONA-BOGNANCO	50	16	16	18
ANZASCA	30	9	9	12
OSSOLA BASSA	25	7	7	11
DIVEDRO	30	9	9	12

Provincia/AATV-AFV	TOT	PIANO DI PRELIEVO		
		MM I-III	FF I-III	CL 0
ALESSANDRIA AATV				
AIMONETTA	12	4	4	4
ALBERA AL 12	54	18	18	18
BOZZOLE	6	2	2	2
BURCANO	12	4	4	4
CASA CASTELLINI	21	7	7	7
CASSINE	33	11	11	11
CASTELLO DI FAVAGROSSA	9	3	3	3
CASTELNUOVO BORMIDA	27	9	9	9
LA CENTURIONA	36	13	13	10
LAVAGNINA	36	12	12	12
LIGNOLO	12	4	4	4
LOMELLINA	27	9	9	9
MEIRANA	15	5	5	5
MONTACUTO	75	25	25	25
MONTEACUTO MIOGLIOLA	37	12	13	12
MONTEROSSO	9	3	3	3
ROCCA GRIMALDA	18	6	6	6
SANT'ANTONIO	21	7	7	7
SELVA GAVAZZANA	51	17	17	17
SELVAPIANA	45	15	15	15
SERRAGLIO	30	10	10	10
ALESSANDRIA AFV				
COSTA MERLASSINO	48	16	16	16
RABBIOSO	24	8	8	8
RIVAROSSA FONTANA	33	11	11	11
SEZZADIO	21	7	7	7
ALTA VAL BORBERA	48	16	16	16
BISIO	24	8	8	8
COLOMBARE	39	13	13	13
CUCCARO	9	3	3	3
LA CHIARANTA	12	4	4	4
LE MURAZZE	12	4	4	4
MALVICINO	57	19	19	19
MONTECASTELLO	33	11	11	11
SABBIONE	12	4	4	4
SQUANETO	15	5	5	5

Provincia/AATV-AFV	PIANO DI PRELIEVO			
	TOT	MM I-III	FF I-III	CL 0
ASTI AATV				
SCURZOLENGO	12	4	4	4
VAL CHISONE	42	14	14	14
SAN GRATO	15	5	5	5
ASTI AFV				
CALLIANO	12	2	4	6
BIELLA AATV				
BARAGGIA	27	9	9	9
CAVAGLIÀ	30	10	10	10
CERVO	9	3	3	3
CONTEA DI PAVERANO	39	13	13	13
CUNEO AATV				
BENESE	34	12	11	11
CERESOLE D'ALBA	24	8	8	8
MONDOLÈ	33	11	11	11
TENUTA DI POLLENZO	15	5	5	5
RONCAGLIA	20	7	7	8
VAL CASOTTO	15	6	5	4
CUNEO AFV				
LA BIANCA	10	3	3	4
BECCHI ROSSI	15	6	6	3
FONTANA CAPPA	21	7	7	7
MONDOLÈ	66	23	22	21
MONREGALESE	36	13	12	11
MONTE NEBIN	5	2	2	1
NAVETTE LIGURI	10	4	3	3
PIETRAPORZIO	9	5	4	
SANT'ALBANO	24	8	8	8
SANT'ANNA	15	6	5	4
VALMALA	18	7	6	5
VIRIDIO	8	3	2	3
NOVARA AATV				
AGRATE CONTURBIA	13	5	4	4
BARENGO	30	10	10	10
CRESSA-BOGOGNO	30	11	9	10
LANDIONA	9	3	3	3
VAPRIO BRUERA	18	5	8	5
VERUNO	17	5	7	5
NOVARA AFV				
GATTICO	35	14	10	11

Provincia/AATV-AFV	PIANO DI PRELIEVO			
	TOT	MM I-III	FF I-III	CL 0
TORINO AATV				
NONE	4	1	1	2
TORINO AFV				
DEL DUCA	6	2	2	2
ALBERGIAN	20	9	9	2
BORGOMASINO	18	6	6	6
LA SERRA	6	2	2	2
VAL CLAREA	9	3	3	3
VALLONCRÒ	26	12	12	2
VERCELLI AATV				
LA MANDRIA DI SANTHIÀ	6	2	2	2
LA QUERCIA DI GATTINARA	36	12	12	12
LENTA 1	12	4	4	4
VERCELLI AFV				
BORGO D'ALE	9	3	3	3
VALLONE D'OTRO	32	12	12	8
RIVA VALDOBBIÀ	12	4	4	4
ALICE CASTELLO	9	3	3	3
BALOCCO	6	2	2	2
ROASIO	15	5	5	5
ROVASENDA	6	2	2	2

Periodi previsti per la caccia di selezione al capriolo :

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	22 giugno - 15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC	1 gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	22 giugno - 15 luglio 15 agosto - 14 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	16 settembre - 15 dicembre

L'entità degli abbattimenti che verranno approvati dalla Giunta regionale, verrà valutata in base a dettagliate relazioni presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sulla stima delle popolazioni, analizzando dati sui danni, sugli abbattimenti e utilizzando forme di censimento con le metodologie applicabili a tali specie.

GIORNATE E ORARI

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è di tre.

A) negli ATC:

la caccia di selezione al capriolo, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I Comitati di gestione degli ATC possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate destinate al prelievo selettivo, che possono coincidere con le altre forme di caccia;

B) nei CA:

la caccia di selezione al capriolo, è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato). I Comitati di gestione dei CA possono stabilire, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo che possono coincidere con le altre forme di caccia;

C) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al capriolo è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica (ad eccezione del mese di settembre, durante il quale l'attività venatoria potrà svolgersi nei giorni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato);

La caccia di selezione al capriolo è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Ai sensi dell'art. 23 comma 1) lett. gg) della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018, l'esercizio

venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di domenica del mese di settembre.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili arrotondati, desunti dall'Osservatorio Astronomico di Torino:

- dal 08 al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 26 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 27 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,15;
- dal 1° al 29 febbraio dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA

Fucile con canna ad anima rigata secondo le disposizioni riportate nelle Istruzioni operative supplementari.

1. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

2. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Sono da ritenersi non valide le indicazioni contenute nel tesserino venatorio regionale predisposto, per ragioni tecniche, prima dall'approvazione del presente calendario venatorio, qualora risultino in contrasto con le disposizioni del medesimo.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o all'estero devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati nell'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale durante l'intera stagione venatoria. Tale scheda deve essere restituita, compilata in ogni sua parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 28 febbraio, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati.

1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria. Per la caccia di selezione, al momento della consegna del tesserino regionale, l'A.T.C. o il C.A. attesta il conseguimento dell'attestato di partecipazione a prova di tiro di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5.

1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti in Provincia di Torino, presso la Regione Piemonte - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - C.so Stati Uniti, 21 - Torino.

1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.

1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte della graduatorie in base a criteri e parametri individuati dai Comitati di Gestione, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012 e s.m.i e dall'art. 12 comma 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 o qualora si rendesse necessario, sulla base di ulteriori criteri deliberati dai comitati di gestione, a specificazione di quelli di cui alla citata DGR.

1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica non appena abbattuti e a recupero avvenuto. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.

1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.

1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

1.10. L'utilizzo dei cani può essere autorizzato negli A.T.C. e nei C.A. dai rispettivi organismi di gestione, per la stagione venatoria di riferimento. Tale attività può essere esercitata:

- nei giorni indicati sull'autorizzazione nominativa rilasciata dai Comitati di gestione e negli orari previsti per l'attività venatoria;
- senza l'impiego dei mezzi di cui al punto 5) del Calendario venatorio 2018/2019;
- da chi abbia effettuato il versamento della relativa quota di partecipazione economica, stabilita dal Comitato di gestione per l'ammissione dei cacciatori, che non costituisce ammissione all'A.T.C. o C.A.;
- senza il possesso del tesserino venatorio;
- mediante l'utilizzo, da parte di ogni soggetto autorizzato, di due cani o di cani appartenenti ad una muta specializzata a cui l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi abbattuti, ad eccezione delle specie oggetto di incentivazione faunistica, degli ungulati e della tipica fauna alpina, approvati dalla Giunta regionale ai sensi della D.G.R. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..

2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della l. 157/1992.

2.4. Il concessionario è tenuto a far applicare, al capo non appena abbattuto e a recupero avvenuto, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

3.1. Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della l. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al capriolo.

3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.

3.3. E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della l. 157/1992.

3.4. Così come previsto dalla l.r n. 5 del 19 giugno 2018, durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento di selvatici, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo degli ungulati nel rispetto delle Linee guida regionali I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della l.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali e forniti dalla Regione. Esauriti i contrassegni regionali gli ATC/CA, le A.F.V /A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:

- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile, utilizzando gli specifici prospetti pubblicati sul sito del medesimo Settore.

6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")

6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione". L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della l.r. 19/2009.

6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della l.r. 5/2018.

6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITA' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al calendario venatorio, alle istruzioni operative supplementari ed alle modifiche dei periodi dell'attività venatoria. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:

- piano di prelievo numerico per le specie: starna, pernice rossa, volpe, fagiano, coturnice, fagiano di monte, cervo, capriolo, camoscio, muflone, daino e cinghiale in selezione;
- chiusura della caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato.

7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.